

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione del condomino per l'accertamento della natura condominiale del bene: occorre sempre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini?

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale del bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti (nel caso di specie la SC afferma che, in virtù di tale orientamento, per ottenere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il condomino avrebbe dovuto proporre in primo grado domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile, con efficacia di giudicato: solo in questo caso il Giudice di prime cure avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso tutti i comproprietari dell'immobile; tuttavia, poiché l'appellante redigeva comparsa di costituzione e risposta priva di domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare in fatto e in diritto le avverse richieste, la censura mossa in secondo grado non può essere accolta).

NDR: in tal senso [Cass. s.u. 13/11/2013, n. 25454](#).

Tribunale di Bari, sentenza del 5.12.2019

...*omissis*...

L'appello principale è, ad avviso della Corte, parzialmente fondato, e merita parziale accoglimento; l'appello incidentale è infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese.

Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 354 c.p.c..

Il motivo è infondato.

I germani *omissis* dichiaravano di essere proprietari dell'immobile *omissis*, unitamente ad altri congiunti, la cui identità restava ignota. In merito alla necessità di integrazione del contraddittorio verso i comproprietari, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che: "In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale del bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti" (Cass. Civ., Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454).

In virtù di tale orientamento, per ottenere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il *omissis* avrebbe dovuto proporre in primo grado domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile, con efficacia di giudicato. Solo in questo caso il Giudice di prime cure avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso tutti i comproprietari dell'immobile. Tuttavia, poiché l'appellante redigeva comparsa di costituzione e risposta priva di domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare in fatto e in diritto le avverse richieste, la censura mossa dal *omissis* in secondo grado non può essere accolta.

Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per errata dichiarazione di comunione del muro.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, deve essere precisato che l'art. 880 c.c. statuisce che: "il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto". Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. A conferma di tanto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: "L'accertata funzione divisoria di un muro di recinzione esistente tra le confinanti proprietà costituisce, ai fini della tutela possessoria dello stesso, prova presuntiva del suo compossesso" (Cass. Civ., Sez. II, 27/09/2013, n. 22275). E ancora, sul punto: "La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c." (Cass. Civ., Sez. II, 03/01/2014, n. 50).

Tanto, per quanto attiene al dato normativo e giurisprudenziale. Ma vi è di più.

Difatti, la comunione del muro di divisione tra le proprietà confinanti del *omissis* e dei germani *omissis* è confermata sia dalla consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'Ing. *omissis*, sia da un dato documentale *omissis*. Pertanto, in ragione della commistione tra dato normativo, giurisprudenza, dato tecnico-scientifico e dato documentale, la comunione del muro di confine tra le proprietà del *omissis* può ritenersi pacifica.

Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato un risarcimento danni pari ed euro 2300,00.

Il motivo è infondato.

omissis censurava la sentenza di primo grado per aver riconosciuto in via equitativa euro 1500,00 a titolo di risarcimento per la demolizione di parte del muro comune; ed euro 800,00 per la lesione subita dalla parte di muro sporgente.

Preliminarmente, deve rilevarsi che è nella facoltà del Giudice effettuare una valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nel dettaglio, tale valutazione è consentita quando "il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare". A conferma di ciò, vi è

anche quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: "A norma dell'art. 1226 c.c., il giudice, anche senza una richiesta dell'attore in tal senso, può, adeguatamente motivando, integrare con valutazioni equitative le risultanze processuali e le conclusioni della consulenza tecnica che siano insufficienti a fornire la prova del preciso ammontare del danno risarcibile; tale potere si distingue dal potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell'art. 114 c.p.c., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti." (Cass. Civ., Sez. I, 25/02/2000, n. 2148).

Pertanto, è facoltà del giudice poter stimare il danno in via equitativa.

A tutto voler concedere, comunque, nel caso di specie, il Giudice liquidava il danno sulla scorta della valutazione effettuata dal C.T.U. *omissis*.

Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato euro 1500,00 per lesioni da esecuzione scavo.

Il motivo è fondato.

Il Giudice di prime cure liquidava euro 1500,00 per i danni subiti dall'immobile dei *omissis* in occasione dello scavo effettuato dal *omissis*. In particolare, il C.T.U. attribuiva tali lesioni alle vibrazioni e agli scuotimenti operati nel cantiere confinante, nel corso dei lavori effettuati nell'anno 2003, con i quali il *omissis* provvedeva ad abbattere la cabina EE e ad avviare l'edificazione dell'immobile oggetto di causa. Tuttavia, benchè i danni siano stati accertati e quantificati dal C.T.U., il Giudice di prime cure incorreva nel vizio di ultrapetizione: in altri termini, il Tribunale liquidava una voce di danno senza che l'attore ne avesse fatto richiesta in citazione. In virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il Giudice deve pronunciarsi sulla domanda, senza oltrepassarne i limiti. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: "Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti"(Cass. Civ. Sez. I, 03/07/2019, n. 17897).

Dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, si evince che i *omissis* abbiano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti per l'utilizzazione di parte del muro comune. In questa domanda, non sono ricompresi i danni patiti in occasione dei lavori di scavo, poiché tanto non è puntualmente specificato. Tanto meno, i danni da scavo possono essere logicamente ricondotti ai danni legati all'utilizzazione del muro comune. Di conseguenza, il motivo di doglianza è fondato, e ai germani *omissis* non spetta il risarcimento di euro 1500,00 per danni da scavo.

Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha calcolato gli interessi con decorrenza da una data intermedia (01.01.2003) e non dalla data della sentenza.

Il motivo è infondato.

I principi ormai consolidati della Suprema Corte cui occorre attenersi, perché pienamente condivisi dal collegio sono i seguenti. Sulla natura del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale: "Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio" (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del 10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018); ed ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi: "In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del

fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.).

Alla luce di tale orientamento, è condivisibile la scelta del primo giudice di calcolare gli interessi da una data intermedia tra il fatto lesivo e la pronuncia della sentenza (01.01.2003).

Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare la nullità della domanda di violazione delle distanze legali, in quanto generica ed indeterminata.

Il motivo è infondato.

La richiesta degli attori in primo grado è tutt'altro che generica ed indeterminata. Tanto è desumibile dalla domanda che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta al C.T.U.: "verifichi il C.T.U. se vi è stata da parte dei convenuti violazione delle distanze legali quanto alla costruzioni di balconi, sporti e vedute sul lato a confine con la proprietà attorea, potendo acquisire e produrre in copia documentazione relativa alle discipline eventualmente succedutesi nel tempo della edificazione ad oggi (piani urbanistici e relative norme tecniche di attuazione), anche in questo caso, ove vi sia stato esito positivo, dica il c.t.u. quali sono i lavori necessari al ripristino".

La richiesta, pertanto, è puntualmente specificata: è precisato l'an oggetto di accertamento, e i parametri valutativi in relazione ai quali decidere se vi sia stata o meno violazione (norme di legge che regolano le distanze legali).

Con il settimo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riscontrato la violazione delle distanze legali in relazione a vedute dirette.

Il motivo, per unitarietà di contenuto, può essere analizzato contestualmente al motivo 7bis, con il quale l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riscontrato un'ulteriore violazione delle distanze legali relativamente alle vedute esercitabili dal lastrico solare. Il motivo, unitariamente considerato, è fondato.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda avente ad oggetto la violazione delle distanze legali in relazione a vedute dirette ai sensi dell'art. 905 c.c.. Nel dettaglio, l'art. 905 c.c. prevede l'impossibilità di costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Tuttavia, il comma terzo del medesimo articolo prevede una deroga a tale disposizione, in presenza di una via pubblica tra i fondi vicini. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: "La Corte di Appello ha correttamente applicato la deroga di cui all'art. 905 c.c., u.c. secondo la quale le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione del terzo comma, quando tra i due fondi vicini vi sia, come accertato dalla Corte di Appello, una via pubblica; gli stessi principi valgono anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione". (Cass. Civ., Sez. II, 20848/2013).

In ragione di tale orientamento, il terzo comma dell'art. 905 c.c. è applicabile quando due edifici, indipendentemente dalla loro collocazione, confinino con una via pubblica. Si dà il caso che l'immobile di proprietà del *omissis* e l'immobile di proprietà dei *omissis* confinino entrambi con la via *omissis*. Pertanto, la deroga è applicabile anche nel caso di specie, e dunque non costituisce illecito il mancato rispetto delle distanze di 1,5m tra le sporgenze del condominio e l'immobile confinante. Peraltro, anche il C.T.U., a pagina 24 della consulenza, richiamava il terzo comma dell'art. 905 c.c. e affermava che "I balconi del nuovo edificio, essendo prospicienti la strada pubblica (Via *omissis*), non devono attestarsi ad 1,50 m dal confine (art. 905 c.c.) o ad 0,75 m da esso (art. 906 c.c.)" Questo, per quanto concerne balconi, sporti e altre vedute; ma lo stesso principio vale anche per il lastrico solare. Difatti, la deroga presente al terzo comma dell'art. 905 c.c. consente che la distanza tra l'estremità del lastrico solare e l'immobile confinante sia inferiore rispetto a 1,50 m se i due immobili in questione confinano con una via pubblica.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui statuisce la violazione delle distanze legali relativamente alle vedute esercitabili da balconi, altri sporti e vedute, e anche per quelle esercitabili dal lastrico solare.

Con l'unico motivo di appello incidentale, *omissis* impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto che il giunto tecnico antisismico sia stato realizzato in violazione delle normative.

Il motivo è infondato *omissis*.

L'appello principale, pertanto, deve essere parzialmente accolto; l'appello incidentale deve essere rigettato.

Quanto alle spese di causa, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e di quello di appello in particolare (parziale accoglimento dell'appello principale e rigetto dell'appello incidentale), devono essere integralmente compensate tra le parti. L'appellante incidentale dovrà versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il DPR 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 - comma 17 - della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

PQM

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *omissis* con atto di citazione notificato in data 16/12/2015 nei confronti di *omissis*, ai quali è succeduto *omissis* e di EE Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante, contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2047/2014 del 26.11.2014, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a parziale modifica del capo b) della sentenza impugnata, condanna *omissis* al pagamento in favore di *omissis*, della somma di € *omissis*, oltre interessi come ivi precisato; annulla il capo c) della sentenza impugnata; rigetta l'appello incidentale; conferma nel resto la sentenza impugnata; compensa integralmente, tra le parti, le spese di questo grado di giudizio; dichiara gli appellanti incidentali tenuti al pagamento in favore dell'Erario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

